CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 12-2-2010 N° 3426

Accertamento tributario – avviso di accertamento – notifica – esecuzione ex art. 140 cpc – compimento delle formalità previste dalla legge – ripetizione nella relata – modalità – riproduzione pedissequa della formula normativa – necessità – esclusione

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

03426 10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TRIBUTI
Atti fiscali (in genere)
Notifica

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Enrico	PAPA	Presidente	R.G.N.24059/06
Dott. Sergio	BERNARDI	Consigliere	
Dott. Paolo	D'ALESSANDRO	Cons. Rel.	Cron. 3426
Dott. Achille	MELONCELLI	Consigliere	Rep.
Dott. Mario	BERTUZZI	Consigliere	Ud. 18/01/10

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

131
2010

Guareschi Armido, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Cesare Glendi, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria

regionale dell'Emilia-Romagna n. 59/22/05 del 14/6/05.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/1/10 dal Relatore Cons. Paolo D'Alessandro;

uditi gli avv.ti Luigi Manzi e Cesare Glendi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento conseguente ad accertamenti IRPEF per gli anni 1996, 1997 e 1998, ritenendo nulla la notificazione dei relativi avvisi.

Il contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l'Agenzia lamenta la violazione degli artt. 60, lettera *e*), d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 cod. proc. civ.

Il giudice tributario ha ritenuto la nullità della notificazione degli avvisi eseguita, in Milano, nel

domicilio eletto in sede di dichiarazione in quanto il messo notificatore, non rinvenendo il destinatario, aveva eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., dando atto di aver «rilasciato avviso sul luogo del destinatario»; formula ritenuta non idonea, dai giudici tributari di primo e secondo grado, a dare certezza dell'affissione alla porta del destinatario (come prescritto dal codice di rito) dell'avviso della giacenza dell'atto presso la casa comunale.

Assume l'Agenzia che, avendo il messo dichiarato di notificare l'atto ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la pur atecnica formula da lui utilizzata non potrebbe essere interpretata in altro modo se non nel senso che il rilascio dell'avviso è avvenuto - conformemente a quanto previsto dalla norma - mediante affissione alla porta del destinatario.

1.1.- Il mezzo è fondato.

Premesso che non è censurata - e deve pertanto aversi per ferma - la ricostruzione in fatto della vicenda operata dal giudice tributario, secondo cui «l'operato del messo risulta corretto sia nel metodo di notificazione che nell'invio delle lettere raccomandate», deve in diritto valutarsi se sia esatto l'assunto - su cui in definitiva si fonda la decisione

- che l'agente notificatore non possa in altro modo dare conto del compimento delle formalità previste dall'art. 140 doc. proc. civ. se non facendo tassativo uso delle medesime formule usate dalla norma, e che pertanto non possa, in particolare, riferire dell'avvenuta affissione alla porta del destinatario del prescritto avviso con l'espressione «rilasciato avviso sul luogo del destinatario», in quanto non equipollente alla formula di legge.

La tesi del giudice tributario non appare invero conforme al contenuto della norma.

L'art. 140 cod. proc. civ. richiede, per il perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., il compimento di talune formalità (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento), la cui essenzialità è pacifica in giurisprudenza e viene qui ribadita, ma non postula affatto che del compimento di tali formalità l'agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma.

La relata di notificazione va in altre parole

interpretata attribuendo a ciascuna parte di essa il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 cod. civ.) e non certo sulla base di una considerazione "atomistica" delle parti che la compongono. Ne consegue che, ove l'agente notificatore dichiari - come nella specie risulta dalla sentenza - di effettuare la notificazione di un atto ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., l'attestazione di avere «rilasciato avviso sul luogo del destinatario» non può essere interpretata in altro modo, secondo buona fede, se non nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme previste dal citato art. 140 cod. proc. civ., e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario, essendo ogni diversa interpretazione contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi.

2.- Resta assorbito il secondo motivo, con il quale l'Agenzia lamenta la violazione degli artt. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, 140 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. nella parte in cui la sentenza ritiene irrilevante, stante l'elezione di domicilio, l'intervenuta notifica degli avvisi, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in Fontevivo (Parma), ove - secondo l'Ufficio - il contribuente avrebbe mantenuto la propria residenza e quindi il proprio domicilio fiscale.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

3.- La sentenza impugnata, ispirata ad un erroneo principio di diritto, deve pertanto essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, unicamente basato sulla nullità della notifica degli avvisi di accertamento, e la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 10.200, di cui € 10.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, ravvisandosi giusti motivi di compensazione delle spese dei gradi di merito.

P Q M

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in € 10.200, di cui € 10.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 18 gennaio 2010.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 12 FEB 2010
IL CANCELLIERE
Marcello Baragona

IL CANCELLIERE
Marcello Baragona